

n. 5/2018

Roma, marzo 2018

LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DELL'AVVOCATO A MEZZO PEC.

Le ricevute di accettazione e consegna certificano data e ora di invio e ricezione; il caso della notifica eseguita dopo le ore 21:00.

1. La notifica a mezzo pec.

L'utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo per l'esecuzione delle notifiche è possibile e valido ad ogni effetto a far data dal 24.05.2013. Infatti, la disciplina di attuazione delle varie norme che, in astratto, avevano previsto tale possibilità (da ultimo il D.L. 18.10.2012 n.179) è ora contenuta nel Decreto del 03.04.2013 n. 48 riferente il "Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione". Tale decreto è stato pubblicato in G.U. (serie generale n. 107) il 9 maggio 2013, per cui le nuove norme sulla facoltà per gli avvocati di procedere alle notificazioni in proprio a mezzo PEC sono efficaci dal 24 maggio 2013.

Affinché la notifica via PEC si possa considerare perfezionata è necessario che la procedura di invio comporti la ricezione di due ricevute di conferma:

- la ricevuta di accettazione, inviata dal gestore PEC dell'utente, che conferma la presa in carico del messaggio e contiene i dati che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione, con l'indicazione di data ed ora dell'operazione;

- la ricevuta di avvenuta consegna, inviata dal gestore PEC del destinatario, che conferma la consegna del messaggio nella casella di posta elettronica e certifica quindi l'esatto momento (data ed ora) dell'operazione e contiene una copia integrale del messaggio inviato, compresi gli allegati.

Nell'ipotesi in cui sorgessero problemi nella consegna del messaggio nella casella del destinatario, il mittente si vedrà recapitare entro 24 ore un "avviso di mancata consegna", con l'indicazione dei motivi del mancato buon fine.

La ricevuta di avvenuta consegna quindi costituisce la prova del perfezionamento della notifica e riporta tutte le indicazioni relative al momento esatto in cui la stessa si è perfezionata.

Ne consegue, che la ricevuta di consegna, emessa dal gestore PEC del destinatario della notifica, fino a prova contraria è documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è stato, in una certa data e ora, spedito e pervenuto nella casella di posta elettronica del ricevente.

*

2. Scissione del perfezionamento della notifica.

Sul punto occorre sottolineare che la previsione normativa, tenendo conto delle indicazioni della Corte costituzionale (Corte Cost., n. 477/2002), della riscrittura dell'art. 149 c.p.c. operata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 e delle successive precisazioni in sede nomofilattica (Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24822), distingue la posizione di chi effettua la notifica e di chi la riceve.

La disposizione, infatti, così recita: *“La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1, e per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma 2”*.

Quindi, per il soggetto notificante la notifica si perfeziona nel momento in cui la richiesta viene accettata dal sistema, generando la c.d. *“ricevuta di accettazione”*. Mentre, per il destinatario si perfeziona nel momento in cui la notifica gli viene consegnata nella casella PEC, e si genera la c.d. *“ricevuta di avvenuta consegna”*.

La ratio di questa *“scissione”* del momento di perfezionamento della notifica è costituita dal fatto che non devono ricadere sul soggetto che effettua la notifica ritardi derivanti da meccanismi che egli non governa e sui quali non ha possibilità di incidere. Quindi, per il notificante ciò che rileva è il momento in cui egli ha richiesto la notifica (attestato dalla ricevuta di accettazione), non quello in cui la notifica viene consegnata al

destinatario (attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna), momento diverso che rileva solo per il destinatario.

*

3. Estensione delle delimitazioni di orario di cui all'art. 147 c.p.c..

Fermo restando quanto sopra, chiarita la problematica in merito al perfezionamento della notifica, occorre ora affrontare altro e distinto problema.

Ed invero occorre stabilire i termini entro i quali una notifica deve essere fatta e, quindi, rimanendo nell'ottica del soggetto notificante, i termini entro i quali egli deve richiedere la notifica.

In altre parole, bisogna capire se alle notifiche telematiche si applica o meno il limite temporale fissato per le notifiche tradizionali di cui all'art. 147 c.p.c., che così dispone: *“Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”*.

Sul punto, alcuni ritenevano che anche alle notifiche telematiche si applicasse la regola fissata in tale norma. Altri ritenevano che invece l'art. 147 non si applicasse alle notifiche telematiche e che quindi queste potessero essere fatte anche tra le 21 e le 7 della mattina dopo.

La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 30766 del 2017, pubblicata il 22 dicembre 2017, a seguito dell'eccezione di legittimità sollevata dalla Corte di Appello di Milano con ordinanza del 16 ottobre 2017 per la presunta violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in relazione a quanto disposto dall'art. 147 c.p.c. nella parte in cui prevede che la

predetta disposizione si applichi anche alle notifiche PEC.

Precisamente, nel caso di specie, a fronte del ricorso per cassazione proposto per ottenere l'annullamento della decisione della Corte d'Appello, il controricorrente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per cassazione ritenendo la notifica (effettuata tramite PEC ai sensi della legge n. 53/1994) tardiva, posto che sarebbe stata effettuata oltre le ore 21.00 del giorno di scadenza; la Cassazione si è quindi pronunciata al fine di stabilire se la notifica telematica, effettuata dopo le 21.00 del giorno di scadenza del termine per proporre il ricorso, sia o meno tempestiva. In primo luogo, al fine di risolvere tale questione, il Collegio, in maniera scrupolosa ha passato in rassegna l'impianto della legge n. 53/1994 e le modifiche che, nel tempo, alla stessa sono state apportate, al fine di individuare sia il momento in cui la notifica PEC può dirsi perfezionata (tanto per il mittente quanto per il destinatario) sia il termine ultimo (nel senso di ore, minuti e secondi) entro il quale la notifica deve essere richiesta.

A tal fine, Collegio si è soffermato sul comma 3 dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 il quale, trattando la questione del "perfezionamento" della notifica, come sopra precisato, dispone che la stessa si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Relativamente, invece, ai termini entro i quali una notifica deve essere fatta e quindi entro i quali il notificante tramite PEC deve "richiedere" la notifica, la Cassazione non ha avuto dubbi nell'affermare che il legislatore, nelle sue intenzioni, ha voluto applicare i limiti temporali fissati dall'art. 147 c.p.c. anche alle notifiche telematiche solo così conciliandosi l'aver aggiunto l'art. 16-septies al testo del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, con l'art. 45-bis, comma 2, lettera b), introdotto in sede di conversione nella L. 11 agosto 2014, n. 114 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Ed invero, la Corte di Cassazione con tale sentenza n. 30766/2017, ha chiarito che il legislatore, con l'articolo 16-septies del decreto legge n. 179/2012, ha deciso di dare seguito alla linea di pensiero in base alla quale alle notificazioni telematiche debbano estendersi i medesimi limiti temporali fissati dal codice di procedura civile per le notificazioni tradizionali tramite ufficiale giudiziario. In tal modo, quello che il codice di rito aveva qualificato come un divieto di compiere materialmente la notifica è stato trasformato in un "meccanismo per cui la notificazione, se viene comunque eseguita, si considera comunque perfezionata solo alle 7 del giorno dopo".

L'art. 16-septies è infatti rubricato "Tempo delle notificazioni" e così recita: "La disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le 21, la

notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

Il Collegio quindi ha rilevato che la scelta del legislatore di applicare anche alle notifiche PEC l'art. 147 c.p.c. sarebbe giustificata dalla circostanza che, in mancanza, “...la notifica mediante p.e.c. effettuata tra le 21 e mezzanotte comporterebbe per il destinatario una perdita di tempo utile nella difesa e quindi la necessità di controllare continuamente lo stato delle notifiche anche in orari da destinare al riposo”.

È quindi, in definitiva, prevalsa la linea che sosteneva l'applicabilità dei limiti temporali fissati dalla norma del codice per le notificazioni tradizionali anche alle notificazioni telematiche.

A conferma di quanto sopra sostenuto, la Corte di Cassazione, con una recentissima ordinanza del 21 marzo 2018, n. 7079, ha ricordato che la tecnologia non può diventare un aggravio, e quindi rimangono validi gli orari di apertura degli uffici per tutti gli adempimenti che fanno capo, appunto, ad uffici pubblici.

Tutto ciò perché la notifica digitale avvenuta dopo le 21 è equiparata all'eventuale accesso fisico dell'ufficiale giudiziario nello stesso orario: se ciò avvenisse, vi sarebbero seri problemi per il diritto al riposo ed al normale ritmo della vita.

*

4. Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, è pertanto pacifico per gli Ermellini, vigendo la norma di cui all'art. 147 c.p.c., che:

1) le limitazioni di orario previste inizialmente per le notificazioni tradizionali si estendono anche alle notificazioni telematiche;

2) se la notificazione viene comunque eseguita oltre le ore 21 e prima delle ore 7, comunque “si considera perfezionata” solo alle 7 del giorno dopo”;

3) nessuna distinzione viene fatta tra soggetto notificante e soggetto destinatario della notifica con ciò essendo fuori di dubbio sia che la disposizione deve essere applicata, indistintamente, all'uno e all'altro, sia che, nel rispetto dell'articolo 3-bis L. 53/1994, c. 3, se il primo (notificante) ha “richiesto” la notifica prima delle ore 21.00 (circostanza questa per la quale fa prova quanto riportato nella ricevuta di accettazione) e la consegna è avvenuta dopo le 21 (ricevuta di avvenuta consegna) la notifica si intende perfezionata in quel giorno in quanto, ciò che ha valore per il notificante, è la ricevuta di accettazione; nel caso di richiesta dopo le ore 21, per espressa e vigente disposizione normativa, il perfezionamento si considera avvenuto alle 7 del giorno successivo.

La Suprema Corte, nell'ordinanza in commento, ha ripreso, facendoli propri, gli orientamenti di precedenti decisioni (Cass. Civ., 4 maggio 2016, n. 8886 e Cass. Civ., 21 settembre 2017, n. 21915) anche perché, nel corso del giudizio, non erano stati offerti, in riferimento a quanto previsto dall'art. 360-bis n. 1, elementi per mutare la giurisprudenza della Corte.

Deve essere quindi fissato il seguente principio di diritto: “Ai sensi del D.L. 18

ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione".

Dott.ssa Deborah Moscati
Studio Legale Mannocchi & Fioretti
Sede di Roma

Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di M&F. È proprietà di M&F e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.